

COMUNE di BIONE

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO

per il funzionamento delle

COMMISSIONI COMUNALI

Il presente regolamento e' stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 30 del 29.10.2004 , ed è stato modificato all'art.2 con delibera di C.C. N.30 del 08/07/2014.

ART. 1)

Il presente regolamento costituisce e regola le Commissioni Comunali come previsto dall'art.12, comma 5, dello Statuto Comunale, al fine di far partecipare più direttamente possibile il maggior numero di cittadini alla soluzione dei problemi della vita civica, considerando il momento di partecipazione come recupero della responsabilità degli appartenenti alle varie organizzazioni politiche, sociali, economiche e culturali del Comune.

ART. 2)

Sono costituite le seguenti Commissioni Comunali:

- a) Lavori Pubblici;
- b) Sanità ed Assistenza;
- c) Cultura;
- d) Agricoltura e Foreste
- e) Sport;
- f) Ecologia;
- g) Turismo e commercio.

ART. 3)

1. Le Commissioni hanno carattere consultivo ed agiscono nell'ambito delle loro specifiche competenze. Loro compito è quella della ricerca, studio, proposta e collaborazione con la Giunta Comunale.
2. Le Commissioni esprimono, inoltre, pareri non vincolanti sui piani di investimento, sui criteri di realizzazione e gestione dei servizi sociali, sugli strumenti urbanistici, sulla localizzazione di impianti di interesse sociale, scolastico e residenziale, sugli acquisti ed alienazioni di immobili.
3. Il parere espresso dalle Commissioni sarà preso in esame dalla Giunta Comunale, la quale è tenuta a giustificare l'eventuale mancata accettazione delle proposte.
4. Il Presidente della commissione può richiedere all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione necessaria all'espletamento del proprio mandato.
5. Le eventuali spese necessarie per svolgere le indagini delle Commissioni Comunali dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Giunta Comunale.

ART. 4)

1. Le Commissioni decadono con la decadenza del Consiglio Comunale.
2. Le dimissioni da componente la Commissione devono essere rassegnate per iscritto al Sindaco. I membri surroganti i dimissionari restano in carica per tutto il tempo del mandato previsto per i dimissionari.
3. Il Consiglio Comunale può, con deliberazione motivata, sciogliere una o più Commissioni e nominarne delle nuove.
4. Per la validità della deliberazione di scioglimento delle Commissioni è richiesto l'intervento di almeno 2/3 dei consiglieri comunali in carica e la maggioranza assoluta dei voti.

ART. 5)

1. Ciascuna Commissione è composta da 7 (sette) componenti: n.4 componenti proposti dalla maggioranza consiliare e n.3 componenti proposti dalla minoranza consiliare.
2. Partecipano di diritto a ciascuna Commissione l'Assessore o gli Assessori competenti per materia.
3. La composizione è proporzionata all'entità numerica dei gruppi rappresentati in Consiglio Comunale.
4. I componenti delle Commissioni sono nominati dalla Giunta Comunale su designazione dei rispettivi gruppi rappresentati nel Consiglio Comunale.
5. Possono essere nominati a far parte delle Commissioni i Consiglieri Comunali o i cittadini aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.
6. Quando si verifichi la necessità di istituire commissioni temporanee per fini di controllo, indagine, inchiesta o studio, il Consiglio Comunale può costituire Commissioni aperte a rappresentanze esterne, salvaguardando le indicazioni delle minoranze nel rispetto del criterio di proporzionalità (art. 12, comma 3, dello Statuto). Tali commissioni potranno avere un numero di componenti svincolato da quanto stabilito al comma 1) del presente articolo.
7. Per quanto riguarda le disposizioni previste per le Commissioni Speciali si rimanda all'art.12 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 6)

1. Ogni Commissione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
2. Ogni Commissione sarà presieduta dal suo Presidente ed, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 7)

1. Il Sindaco ed i Capi gruppo consiliari hanno la facoltà di intervenire alle riunioni di tutte le Commissioni con diritto di esprimere i propri pareri ed osservazioni, *senza prendere parte alla votazione*.
2. Le sedute delle Commissioni sono valide solo con la presenza della metà più uno dei componenti. Se la Commissione non si esprime sugli argomenti all'ordine del giorno per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale procede con gli adempimenti di competenza.
3. Alle sedute delle Commissioni possono essere ammesse persone esterne allo scopo di acquisire elementi di informazione e valutazione, previo parere favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti la Commissione.

ART. 8)

Il Presidente o il Vice Presidente, in caso di sua assenza, ha il compito di coordinare l'attività della Commissione, di dirigere la discussione e di mantenere i rapporti con l'Assessore competente.

ART. 9)

1. Le commissioni sono convocate dal Presidente con ordine del giorno scritto ed indicazione della data e dell'ora della seduta, o su richiesta del Sindaco e/o dell'Assessore competente, o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti. In quest'ultimo caso la Commissione deve essere convocata entro venti giorni lavorativi.
2. Copia dell'avviso deve essere trasmessa al Sindaco, il quale dovrà, a richiesta, fornire la documentazione inerente gli argomenti da trattare attraverso l'ufficio di Segreteria del Comune, alla quale compete il coordinamento delle riunioni.
3. Gli avvisi saranno redatti e consegnati ai componenti dal personale comunale, su indicazioni del Presidente o segretario, del Sindaco o Assessore competente.

ART. 10)

1. Quando l'argomento sottoposto all'esame di una Commissione riguarda materia di competenza di più Commissioni o ne è controversa l'appartenenza, il Sindaco ne deferisce l'esame a quella Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la convocazione congiunta di più Commissioni.
2. Nel caso di convocazione congiunta di più Commissioni, la Presidenza spetta al Sindaco o ad un suo delegato.

ART. 11)

I Commissari che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.